

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## Re-WaterSport

### ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile e del Dlgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata: << Associazione Re-WaterSport >> con sede in Roma.

Ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 117 del 2017, in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sociale, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha la facoltà di istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate anche in altre città d'Italia o all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. Per sede secondaria si intende invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

### ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, apolitica, indipendente e non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale con finalità civiche, solidaristiche e di eco sostenibilità.

Le finalità che si propone -nel rispetto di quanto sancito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117 del 2017- sono:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale e all'estero.

L'Ente può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto di quelle precedentemente elencate, secondo le modalità e i limiti previsti da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 e dall'art.13 comma 6 del Dlgs 117/2017.

L'Associazione è regolata dal presente statuto, dalle norme del codice civile e dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

### **ART. 3 - (Associati)**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, società, imprese ed enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato entro 60 giorni dal momento del ricevimento della domanda di ammissione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La domanda di ammissione dev'essere redatta in forma scritta.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

### **ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)**

- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Frequentare la sede e partecipare alle manifestazioni indette dall'Associazione.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale e in ragione delle disponibilità personali.
- Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente a titolo gratuito salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto e può partecipare alle assemblee anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione quali chiamate e video-chiamate e deleghe conferite ad altro associato.
- Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.
- Denunciare i fatti che si ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Dlgs 117 del 2017.
- Il dovere di rispettare il presente Statuto e il regolamento interno;
- Il dovere di versare la quota associativa nei termini e nelle modalità stabile annualmente dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere volontariamente dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso, oltre che per volontà, avviene per morte dell'Associato.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e/o è in mora con il versamento della quota associativa può essere escluso dall'Associazione.

Il socio può essere escluso per gravi motivi disposti a cura del Consiglio direttivo.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annua versata.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il recesso comunque manifestato ha effetto immediato.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale, possono opporsi al provvedimento di esclusione di fronte alla successiva assemblea dei soci.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

### **ART. 6 - (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci,
- b) Consiglio direttivo,
- c) Presidente,
- d) Collegio dei Revisori dei Conti (qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge).

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo, sono assunte a titolo gratuito.

### **ART. 7 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art.28 del Dlgs 117 del 2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e previsionale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio ai sensi dell'art.9 del Dlgs 117 del 2017, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Approva le variazioni al Bilancio.
- Predisponde la relazione di missione.
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- Fissa l'ammontare della quota associativa per l'anno successivo.
- Predisponde tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica delle attività.
- Delibera sugli argomenti inerenti la vita dell'Ente, avendo come unico limite la volontà degli associati emersa dalle proposte approvate in assemblea.
- Delibera in merito alle questioni economiche e amministrative dell'Associazione.

- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- Cura gli adempimenti connessi all'eventuale iscrizione al RUNTS.
- Autorizza il Presidente a stare in giudizio in caso di controversie che riguardano l'Ente.
- Predisporre tutti i regolamenti che ritiene opportuno emanare per disciplinare le varie forme di vita dell'Associazione, in particolare il regolamento applicativo dello Statuto.
- Affida incarichi particolari a collaboratori esterni che partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio stesso.

Si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

### **ART. 12 - (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dura in carica fino a dimissioni volontarie o eventuale revoca.

Può delegare particolari mansioni ai membri del Consiglio Direttivo o altri soci, in casi di particolare urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Vice presidente si sostituisce al Presidente ogniqualvolta questo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 13 – (Collegio dei Revisori e Organo di Controllo)**

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del Dlgs 117 del 2017, i suoi compiti sono:

- Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117 del 2017. I componenti dell'organo di controllo possono inoltre in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del Dlgs 117 del 2017.

L'Organo di controllo e quello di Revisione nel caso in cui non siano monocratici, sono composti da tre membri effettivi più due supplenti che rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e che vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

I componenti dell'organo di controllo e di revisione devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Delle riunioni dell'Organo di controllo e di revisione è redatto un verbale, sottoscritto dai suoi componenti.

#### **ART. 14- (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati,
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici;
- contributi derivanti dall'organizzazione di eventi di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dall'esercizio marginale di attività commerciale, purché questa sia secondaria, strumentale e connessa all'attività istituzionale descritta all'art. 2 del presente statuto;
- contributi derivanti dalla partecipazione a bandi, gare e progetti dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni, Enti locali, nazionali ed esteri;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a qualunque titolo;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- Ogni altra entrata ammessa dalla legge.

L'Associazione può svolgere la sua attività in modo diretto o indiretto anche per il tramite di sinergie e collaborazioni con altri enti e partecipando a bandi di gara pubblici o privati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente nello sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale ai sensi dell'art.8 del Dlgs 117 del 2017.

#### **ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto secondo quanto stabilito dagli artt. 13 & 87 del Dlgs 117 del 2017, dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del Dlgs 117 del 2017, l'Organizzazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti ad esso correlati

#### **ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'art.9 del Dlgs 117 del 2017, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente del terzo settore che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 17 - (Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere stampati anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organi Sociali.

#### **ART. 18 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_